



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza

Avviso n. 5 /2010

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone.

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237.

La Commissione interministeriale prevista dall'articolo 25, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione, D.lgs 286/98, ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 27 luglio 2010 per l'esame dello schema del presente Avviso - valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal regolamento di attuazione del 19 settembre 2005 n. 237, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

In tale prospettiva, i progetti innanzi richiamati devono essere funzionali a garantire una prima ed immediata assistenza alle persone vittime, anche potenziali, dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p.

Tale assistenza - in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - dovrà essere garantita, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime dei reati ex artt. 600 e 601 c.p., emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.

Definizioni:

- *Programma di assistenza*: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

- *Progetti di fattibilità*: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di Regioni, Enti Locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.
- *Progetti individualizzati di assistenza*: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R. n. 237/2005.

2. Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art.13 della Legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità, di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Affinché l'assistenza pronta ed immediata da prestare alle vittime, anche solo potenziali, dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. si realizzi nella maniera più efficace, ed in conformità ai principi evidenziati nelle premesse, appare opportuno che gli anzidetti progetti di fattibilità prevedano forme di raccordo e sinergia anche con gli esistenti meccanismi di intervento che, nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 t.u. immigrazione, sono specificamente volti a favorire l'emersione e la fuoriuscita dai circuiti di sfruttamento, quale l'apposito Numero verde istituito dal Dipartimento per le pari opportunità.

Pertanto, i progetti di fattibilità sopra descritti dovranno prevedere in ogni caso:

- Fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;
- Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
- Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
- Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

Dovrà, altresì, essere predisposto un accordo di collaborazione con la postazione centrale del Numero Verde anzidetto, individuando un proprio referente operativo dedicato all'attività di raccordo con essa.

Si evidenzia che la dimensione territoriale del progetto dovrà avere ambito almeno provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari o maggiore di quella provinciale; per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio. A tal proposito, per ulteriori dettagli, si rimanda al successivo punto 6 del presente avviso.

3. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.

4. Proponenti ed attuatori.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle Regioni, dagli Enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso, nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina

sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti o attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'Ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (*Allegato 5*).

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

5. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di 2.500.000,00 Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

- Nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
- Nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della Regione e dell'Ente locale.

Si precisa che la quota del 20% a carico della Regione e dell'Ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (*Allegato 4*).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

- € 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- € 300.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

- € 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
- € 120.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito <http://demo.istat.it>.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

6. Dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto che, come già evidenziato al punto 2 "Obiettivi", dovrà avere una dimensione almeno provinciale. Non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio; nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la Commissione ammetterà al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avrà riportato il punteggio maggiore.

La suddetta dimensione territoriale dovrà essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

- l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;
- l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
- l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto nei territori indicati, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. Durata dei progetti di fattibilità.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

8.1 L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 1*);
- b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 2*);
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del Regolamento di attuazione del Testo Unico richiamato (*Allegato 3*);
- d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

- e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 4, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
 - personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);
 - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
 - spese di gestione per i servizi di prima assistenza;
 - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
 - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;
- g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
- h) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (*Allegato 5*);
- i) la dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto;
- j) Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
- k) la lettera di intenti con la Postazione centrale del Numero Verde in merito alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.

8.2 L'Ente proponente, se privato, dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

- l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
- m) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le Regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;
- n) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

8.3 Requisiti di ammissibilità

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

- lettere: a), b), c), e), h), i), k);
- per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera: n)

I progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera m) del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it.

I soggetti interessati potranno contattare la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta al numero telefonico: 06.67.79.24.50 e/o tramite e-mail: articolo13@palazzochigi.it.

10. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, di seguito esplicitati.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati sulla base di una scheda tecnica, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità **fissata in 55 punti**, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20:

- Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite, di cui all'art. 13 legge 228/2003, ed il numero di inserimenti effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/i attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

- Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche

attraverso curricula. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore pari di origine straniera, Operatore pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Mediatore interculturale e/o linguistico, Assistente Sociale, Operatore dedicato all'attività di raccordo con il Numero Verde. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 6);

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18

- Dimensione territoriale del progetto considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso e all'estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:
 - dimensione provinciale (0 – 3)
 - dimensione sovraprovinciale (3 – 5)
 - dimensione regionale o sovraregionale (6 – 9)
- diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- Localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3)
- localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 24:

- Numero delle persone contattate che si prevede accedano ai servizi a disposizione del progetto (punti da 0 a 2)
- diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
- diversificazione delle persone destinatarie dirette per età provenienza e genere (punti da 0 a 3);
- Coerenza degli interventi in relazione ai vari tipi di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 2);
- numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3);
- Articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza: rapporto struttura tipologia delle vittime (punti da 0 a 4)
- altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);
- metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 4);

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 17:

- previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali
- Questure, Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 4);

- operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 5);
- stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);
- tipologia di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi art. 13 e art. 18 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento (punti da 0 a 4);
- coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 3);

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 20:

- carattere innovativo del progetto (punti da 0 a 2);
- Sistema di formazione del personale coinvolto nella realizzazione del programma (punti da 0 a 2);
- sistema e uso della valutazione monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati (punti da 0 a 4);
- congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 6).

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione che verrà stipulato tra l'Ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, come indicato al punto 8.

Le buste contenenti le proposte (un originale più una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: "Progetti di assistenza, Avv. 5/2010 – art. 13 L. n. 228/2003", con la dicitura "NON APRIRE" e con indicazione del mittente dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma - entro e non oltre 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal **lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00** presso il Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, **Stanza n. 4090**.

La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.